





Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali

- Introduzione
 - D.lgs. 231/2001: i nuovi reati presupposto
 - Art. 452 bis c.p. – inquinamento ambientale
 - Art. 452 quater c.p. - disastro ambientale
 - Art. 452 terdecies c.p. – omessa bonifica
 - Art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006 – l'estinzione delle contravvenzioni
-



INTRODUZIONE

Lo scorso 19 maggio il Senato ha definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B e reso così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale. Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei **reati-presupposto** per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al **D. Lgs. n. 231/2001**. Emerge dunque la necessità di una forte attenzione alla predisposizione dei modelli di prevenzione da parte degli enti che possano riconoscere, nella tipologia dei reati astrattamente commissibili dai propri sottoposti in loro favore o vantaggio, anche quelli di matrice ambientale. Prima di esaminare nel dettaglio i principali nuovi reati, va sottolineato, per un inquadramento generale, che mentre il nuovo Titolo VI-bis, libro secondo, del codice penale, è volto a costituire un quadro più organico relativo ai **delitti** in materia ambientale, la Parte VI-bis al D. Lgs. 152/2006 è tesa invece a garantire l'estinzione delle **contravvenzioni** ambientali – che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno – mediante un procedimento di adempimento a talune prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza, come già avviene in materia di sicurezza sul lavoro. L'intenzione del legislatore è chiaramente quella di sanzionare in modo forte ed efficace, **evitando i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici** (si pensi, ad esempio, al processo *Eternit*) i pericoli concreti ed i danni che l'ambiente subisce. Parallelamente, tuttavia, si riconosce che ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il bene giuridico ambientale (essendo spesso costruite come reati-ostacolo che anticipano la tutela a profili formali quali, ad esempio, il possesso di particolari autorizzazioni) l'interesse pubblico è soddisfatto nell'eliminazione delle violazioni mediante il rispetto di alcune prescrizioni specifiche ed il pagamento di una sanzione pecuniaria in via amministrativa. Per l'irrogazione delle forti sanzioni, volute a gran voce dalle associazioni ambientaliste, si richiederà ora **la prova dell'effettiva causazione di un danno**, a fronte delle precedenti impostazioni che ritenevano sufficiente – ma punendolo in modo assai più mite – il solo pericolo: la creazione di un pericolo di inquinamento o disastro ambientale avrà ancora rilievo sul piano penalistico, ma con una sensibile diminuzione della cornice edittale sanzionatoria. Vediamo quindi, con ottica problematica, cosa comportano i due principali delitti introdotti nel codice penale, le criticità relative al nuovo delitto di omessa bonifica, per il quale già si profilano problemi di compatibilità con l'art. 257 D. Lgs. 152/2006 e il nuovo procedimento di estinzione delle contravvenzioni non cagionanti danno o pericolo concreto.






D.LGS. 231/2001: I NUOVI REATI PRESUPPOSTO (Marina Zalin)

Viene modificato l'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti **sanzioni interdittive** (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per *inquinamento ambientale* o *disastro ambientale* così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B). Tali sanzioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc. Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo. Ancora due annotazioni. In primo luogo non figura tra i reati presupposto l'**impedimento di controllo** previsto all'art. 452-septies c.p., nuovo delitto che punisce l'elusione, l'intralcio o l'impedimento dell'attività di vigilanza e controllo (ovvero la compromissione degli esiti dell'attività) per il tramite di negare l'accesso ai luoghi, per la predisposizione di ostacoli o in caso di mutamento artificioso dello stato dei luoghi. In secondo luogo non figura




nemmeno il nuovo delitto di **omessa bonifica** di cui all'art. 452-terdecies c.p., mentre resta, al comma 2 lett. c), la contravvenzione, sempre per omessa bonifica, di cui all'art. 257 D. Lgs. 152/2006. Le ragioni di questa scelta (mantenere come reato presupposto quello meno grave) sono oscure.




ART. 452 BIS C.P. - INQUINAMENTO AMBIENTALE (Marina Zalin)

Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque cagioni *abusivamente* una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: **(1)** delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; **(2)** di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. L'avverbio **abusivamene** (introdotto in luogo della locuzione «*in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale*», previsto nel testo in precedenza approvato dalla Camera) è già oggetto di discussione. Parte dei primi commentatori ha valutato con estremo sfavore la modifica, sostenendo che - di fatto - si aprirà la strada all'impunità per gli inquinatori in possesso di autorizzazioni, dal momento che le loro azioni non potranno certo essere ritenute *abusivamene*. Si ammetterebbe, pertanto, la punibilità del solo *inquinamento abusivo*, ossia cagionato da condotte poste in essere in assenza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge e quindi senza alcuna forma di autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. Secondo questa interpretazione, l'esistenza di una valida autorizzazione non permetterebbe mai di ritenere *abusiva* l'attività ed aprirebbe le porte alle assoluzioni per gli inquinatori in possesso dei titoli




abilitativi (cfr. in questo senso *Cass. Pen., Sez. III, n. 44449 del 04.11.2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 46189 del 14.07.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 1446 del 16.12.2005*). Per contro, altri ritengono che l'avverbio in questione sia sopravvalutato; esso, in realtà, alluderebbe alla generale *“violazione delle regole vigenti in materia”*, rendendo del tutto indifferente il possesso di autorizzazioni pubbliche in capo al soggetto inquinatore, proprio perché tale condotta mai potrebbe essere resa lecita (cfr. in questo senso *Cass. Pen., Sez. III, n. 47870 del 19.10.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 8299 del 25.11.2009*). **Andrà definita con precisione la nozione di compromissione e la sua relazione con il deterioramento, che peraltro dovrà essere significativa e misurabile.** Se il concetto di *significatività* sarà probabilmente in grado di escludere le ipotesi più lievi o marginali di inquinamento, diversamente è più critico il concetto di *misurabilità*: si potrà fare uso delle *concentrazioni soglia di contaminazione o di rischio*, anche se queste non misurano direttamente la compromissione o il deterioramento dell'ambiente? Difficile dirlo posto che la *misurabilità*, peraltro, postula necessariamente una unità di misura allo stato non esistente. Anche **il contesto geografico dell'ambiente inquinato non è di agevole determinazione**; in particolare, *«porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo»* è espressione vaga che lascia ampio spazio alla valutazione del giudice, il quale dovrà ben motivare sul punto. Interessante questione potrebbe porsi per il caso in cui elevate concentrazioni di inquinanti fossero contenute in una ristrettissima porzione di terreno: in tal caso potrebbe ritenersi semplicemente *significativa* la porzione di suolo o di sottosuolo deteriorata o compromessa? Parimenti le nozioni di *ecosistema, biodiversità, flora e fauna* sono, di fatto, elementi che devono trovare una chiara definizione giuridica: saranno mutate le nozioni del diritto ambientale internazionale (ad es. la Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro del 1992) o ne saranno utilizzate di diverse? Le definizioni del diritto ambientale internazionale saranno utilizzate anche per il diritto penale interno?.






ART. 452 QUATER C.P. - DISASTRO AMBIENTALE (Marina Zalin)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. *innominato*, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro *ambientale*. Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: **(a)** alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; **(b)** alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; **(c)** offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra chiaramente **la natura speciale del nuovo delitto** – peraltro punito assai più severamente – rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte. In tal senso dovrebbe essere finalmente chiusa la tematica della compatibilità del disastro ambientale, che prima non aveva una autonoma collocazione giuridica, con l'art. 434 c.p., già oggetto di importanti pronunce della Corte Costituzionale (cfr. *Corte Cost. n. 327 del 30.07.2008*). **Assai problematica è la nozione di equilibrio dell'ecosistema** che potrebbe dirsi *turbata* da qualsiasi ingerenza esterna. Si dovrà per tanto fare attenta interpretazione e definizione del concetto di *equilibrio* e limitare l'applicazione della norma ai soli *squilibri* che abbiano una certa consistenza oltre che irreversibilità. Sul punto potrà essere utile l'esperienza della giurisprudenza dell'art. 434 c.p., la quale insiste su concetti quali “*eventi straordinariamente gravi e complessi*” (*Cass. Pen., Sez. III, n. 9418 del 16.01.2008*) o anche piccoli eventi non



immediatamente percepibili, ma comunque forieri di imponenti compromissioni della tutela della sicurezza, della salute e di altri valori in grado di ledere l'incolumità pubblica (*Cass. Pen., Sez. I, n. 7941 del 19.11.2014*). L'**onerosità dell'eliminazione dello squilibrio** andrà verosimilmente valutata in ottica assoluta, anche se il punto non è chiaro; basti pensare ad un obbligo di bonifica particolarmente costoso, ma sostenuto economicamente senza problemi da un solido gruppo industriale: potrà in tal caso affermarsi la sussistenza del reato? Si dovrà, pertanto, spiegare con precisione se i profili soggettivi abbiano rilievo nella valutazione in esame. Anche l'**eccezionalità dei provvedimenti** volti a rimuovere lo squilibrio andrà chiarita: si farà riferimento a procedure al di fuori del normale contraddittorio con la Pubblica Amministrazione oppure all'uso di tecniche di particolare natura e/o al di fuori dell'ordinario procedimento di bonifica o ripristino dei luoghi? Quanto all'ipotesi di disastro sub (c) si trovano nuovamente elementi di ampia discrezionalità che dovranno essere congruamente motivati dal giudice; ci si riferisce, in particolare, al concetto di **estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi** ed al **numero delle persone offese o esposte al pericolo**. Il dato è invero rilevante: dalla stessa valutazione discende l'applicabilità o meno della nuova normativa poichè **sono ben due gli elementi quantitativi e discrezionali posti alla base della fattispecie, quali suoi elementi costitutivi**. La questione, peraltro, potrebbe porre problemi di costituzionalità in riferimento all'art. 25 Cost. ed al canone di tassatività che informa il diritto penale; in tal senso, infatti, una mera discrezione nella valutazione di criteri quantitativi elastici può determinare un mutamento del titolo di reato ascritto all'indagato o imputato, in taluni casi impossibilitato a conoscere *ex ante* le conseguenze giuridiche delle proprie condotte. **Elemento di difficile valutazione è quello contenuto all'art. 452-quinquies**, che di fatto riguarda in pari modo entrambi i delitti di inquinamento e disastro ambientale. Al primo comma si prevede una forte diminuzione di pena, da un terzo a due terzi, per i casi di inquinamento o disastro ambientale *colposi*: sarà probabilmente qui una importantissima partita per difesa ed accusa, soprattutto in virtù dell'assenza di una diversa cornice edittale e della presenza – invece – di una attenuante ad effetto speciale dalla forbice assai ampia. Il secondo comma, invece, prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui al primo comma (ossia dal disastro o inquinamento) deriva un pericolo di inquinamento o disastro ambientale. Come anticipato, il legislatore cerca di introdurre una clausola di equivalenza tra dolo e colpa – pur differenziandone il rigore sanzionatorio -, prevedendo ancora la punibilità per i fatti che cagionino il solo pericolo: **di fatto, pertanto, non è pienamente corretto affermare l'inclusione dei reati ambientali nel novero dei reati di danno**. Il problema, tuttavia, è dietro l'angolo: stando alla lettera della norma ad essere puniti per il cagionamento di un pericolo di inquinamento o disastro sono solo i reati di cui al comma precedente, quindi quelli di matrice colposa. La punibilità per il pericolo di inquinamento o disastro dolosi, invece, non sembra essere richiamata




nonostante sia evidente la maggiore gravità degli stessi. La giurisprudenza dovrà chiarire anche questo specifico punto, sotto pena di mancare di ragionevolezza e rischiare una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 452-quinquies, comma II, c.p.: o riuscirà ad includere "naturalmente" anche il pericolo – e non solo il danno - di inquinamento o disastro nella formulazione degli articoli 452-bis e quater (considerando così l'art. 452-quinquies comma II una attenuante di favore non prevista per le ipotesi dolose) o la punibilità del pericolo di inquinamento o disastro colposo potrà essere esclusa dalla Corte Costituzionale. Infine **foriera di ambiguità appare la tecnica legislativa utilizzata**: i fatti di cui al primo comma non sono le condotte, dalle quali ben potrebbe derivare un danno od un pericolo, ma sono gli stessi reati (costruiti come fattispecie di danno) dai quali dovrebbe derivare un pericolo.




ART. 452 TERDECIES C.P. – OMESSA BONIFICA (Federico Peres)


L'omessa bonifica è già punita, come contravvenzione, dall'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006. Questa norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, sostanzialmente, **duplicata** in un nuovo delitto. L'art. 452-terdecies c.p. andrà, infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all'art. 257, sia pure con le significative differenze che ora si esaminano. Nello specifico la disposizione in commento punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Confrontando le due norme emerge, innanzitutto, che **l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 resta punita solo dall'art. 257**. Al riguardo si ricorda che, secondo la Corte di Cassazione, l'omessa comunicazione può essere contestata solo a colui che ha causato l'inquinamento, non al proprietario o al gestore incolpevole, benché gravati anche loro dall'obbligo di segnalare l'evento (*Cass. Pen., sez. III, n. 18503 dell'11.05.2011*). Un'altra differenza riguarda **l'assenza di proporzionalità nel**



nuovo delitto, laddove invece la contravvenzione punisce più gravemente l'inquinamento causato da sostanze pericolose. Significativo l'omesso riferimento, nel delitto, all'**esistenza di un progetto di bonifica approvato**. Ciò consentirà di punire anche chi omette, ad esempio, di presentare il Piano della Caratterizzazione? Non sembra sostenibile, considerato l'orientamento giurisprudenziale (anche se non univoco) secondo il quale l'obbligo di bonifica sorge solo in caso di superamento delle CSR da accertare previa Analisi di Rischio sito specifica (*Cass. Pen., Sez. III, n. 9492 del 29.09.2009*). Il raggio d'azione della nuova norma repressiva è però ampliato: il delitto sarà contestato anche in caso di omesso *ripristino* e di omesso *recupero* dello stato dei luoghi. Anche se sul piano tecnico-giuridico le differenze tra *bonifica*, *ripristino* e *recupero* non sono così evidenti, la ragione di questo inserimento va ricercata nel nuovo art. 452-decies c.p. (*Ripristino dello stato dei luoghi*) secondo il quale il giudice, in caso di condanna o di patteggiamento, ordina il *recupero* e, ove tecnicamente possibile, il *ripristino* dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche civilmente obbligate. Il *ripristino* dovrà avvenire – ai sensi del comma 2 – applicando le disposizioni sul risarcimento del danno ambientale, in particolare quelle della Parte VI, titolo II. **Ciò dimostra, una volta di più, come la bonifica altro non sia che il risarcimento in forma specifica del danno ambientale**, ma soprattutto rende urgente un intervento di riscrittura e coordinamento della disciplina; basti considerare che l'allegato 3 alla Parte VI, richiamato espressamente dal Titolo II al quale la nuova norma rimanda per identificare le operazioni di ripristino, riproduce sinteticamente, quanto al terreno, lo stesso procedimento di bonifica di cui al Titolo V, Parte IV. In altre parole, *bonifica* e *ripristino* finiscono per coincidere anche nel testo di legge a causa di un mancato coordinamento che si protrae dal 2006. Rispetto alla contravvenzione, **il delitto elimina il riferimento all'aver cagionato la contaminazione e considera obbligato alla bonifica non solo chi è tenuto ad eseguirla per legge (l'autore della contaminazione), ma anche colui che ha ricevuto l'ordine dalla pubblica autorità o dal giudice**. Questa differenza è destinata ad incidere significativamente, se consideriamo che il giudice amministrativo ha ritenuto, in più occasioni, legittimo un ordine di bonifica impartito sulla base di mere presunzioni, secondo la regola del "*più probabile che non*" (*Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2532 del 03.05.2012 e n. 3885 del 16.06.2009; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, n. 215 del 18.05.2015; TAR Toscana, Sez. II, n. 1687 del 22.10.2012;*). Tali presunzioni potrebbero, dunque, essere poste alla base di una sentenza penale di condanna che accerti soltanto l'esistenza di un ordine della P.A., definitivo o non annullato, impartito – come detto – anche sulla base di mere presunzioni. Tenendo a mente che nel processo penale la colpevolezza va accertata "*oltre ogni ragionevole dubbio*", la novità non può lasciare indifferenti: **rendere possibile una condanna penale per la mancata esecuzione di un ordine di bonifica il cui presupposto essenziale è dimostrato attraverso una prova priva dei requisiti richiesti per la prova**



penale, pone un serio dubbio di legittimità costituzionale del nuovo delitto anche rispetto al principio “chi inquina paga”. Ma non solo. Anche dal processo civile potrebbero derivare gravi interferenze; pensiamo, infatti, al venditore di un sito contaminato che, sebbene incolpevole rispetto all’origine dell’inquinamento, è comunque gravato da una responsabilità contrattuale. Egli potrebbe essere condannato a risarcire *in forma specifica* il danno subito dall’acquirente; egli potrebbe, in altre parole, essere condannato, in sede civile, a bonificare. Avremmo, dunque, una bonifica *per ordine del giudice* e, in caso di omissione, l’integrazione della fattispecie penale. Difficile accettare che la vendita di un bene difettoso possa comportare fino a quattro anni di reclusione. **Un altro aspetto critico è la sostanziale retroattività** posto che, come è noto, parte della giurisprudenza ha sostenuto l’applicabilità della disciplina sulle bonifiche anche a fatti storici (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 1783 del 28.04.2000; Cass. Pen., Sez. III, n. 28525 del 30.05.2007; contra Cass. Pen., Sez. I, n. 29855 del 13.06.2006; Cass. Pen., Sez. III, n. 26479 del 14.03.2007*). Senza affrontare ora il tema, si osserva che sarebbe stato più coerente con il sistema della responsabilità in generale, identificare l’obbligo di bonifica quale forma di risarcimento del danno ambientale applicabile anche alle contaminazioni storiche (ferme le condizioni di cui alla Parte VI) e una sanzione penale ancorata, principalmente, alla condotta commissiva di chi ha cagionato l’inquinamento. Infine, **l’esecuzione della bonifica continuerà ad integrare una condizione di non punibilità, ma solo per le contravvenzioni ambientali che hanno provocato l’inquinamento, non per i delitti** previsti dal D.lgs. n. 152/2006 e dalle nuove norme del codice penale e ciò in forza della modifica introdotta al quarto comma dell’art. 257 (dove “*contravvenzioni*” ha sostituito “*reati*”). In relazione ai delitti, gli interventi di *messa in sicurezza*, di *bonifica* e, ove possibile, di *ripristino* integrano invece il *ravvedimento operoso* (un’altra novità prevista dall’art. 452-decies c.p.) che consente di ridurre le pene dalla metà fino a due terzi. **Le difficoltà applicative di questo strumento incentivante sono evidenti:** basterà la messa in sicurezza o si dovrà attendere la bonifica? E se la bonifica - come è normale - durasse di più, molto di più del processo penale? Si attenderà il suo completamento prima di pronunciare la sentenza? Vedremo come la giurisprudenza, non solo penale, saprà dare coerenza e congruità a questo nuovo complesso sistema.






ART. 318 BIS D.LGS. N. 152/2006 - L'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI (Luciano Butti)

Da molti anni, nel campo della sicurezza sul lavoro, trova applicazione un meccanismo agevolato di estinzione delle contravvenzioni meno gravi, introdotto dal decreto legislativo n. 758/1994 e basato sui seguenti passaggi:


- quando accerta una contravvenzione (penale) in materia di sicurezza, l'organo di vigilanza - nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria - impartisce al contravventore una **apposita prescrizione per la regolarizzazione** degli impianti o delle procedure, fissando un termine per l'adempimento;
- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione;
- quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- **il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso** dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o inadempimento della prescrizione;
- la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione e non impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale;
- **la contravvenzione si estingue** se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e



provvede, sempre entro il termine, al pagamento dell'oblazione amministrativa dovuta.

La nuova legge introduce anche per i reati ambientali meno gravi un meccanismo quasi identico. Esso riguarderà le contravvenzioni *«in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette»* (così il nuovo art. 318-bis del D. Lgs. n. 152/2006). Diversamente da quanto previsto in materia di sicurezza, l'ambito di applicazione del nuovo meccanismo di estinzione agevolata di alcuni reati ambientali è meno preciso. Per la sicurezza, infatti, il D. Lgs. n. 758/1994 individuava puntualmente le specifiche contravvenzioni cui l'estinzione agevolata si applica. Per l'ambiente, invece, la nuova normativa fa riferimento alle contravvenzioni *«che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno»* alle risorse protette. Dunque, sembra si tratti di una **valutazione da farsi caso per caso**, sulla base delle caratteristiche del fatto accertato. E ciò con una evidente complicazione: che cosa accadrà quando non vi sarà accordo tra organo di vigilanza e Pubblico Ministero in merito alla esistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del meccanismo di estinzione del reato con oblazione amministrativa? Ciò premesso e in disparte dell'incertezza riguardante l'ambito di applicazione, il meccanismo di estinzione dei reati ambientali meno gravi ricalca, come sopra accennato, quello ormai consolidato in materia di sicurezza. La nuova disciplina penale espressamente prevede:


- se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda alla prescrizione e agli adempimenti successivi; in questo caso, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo (cfr. nuovo art. 318-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006);
- l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della cd 'oblazione speciale' prevista in termini generali dall'articolo 162-bis del codice penale (che peraltro non è possibile in caso di precedenti reiterate condanne penali per reati analoghi); in tal caso, la somma da versare consiste nella metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (cfr. nuovo art. 318-septies D.Lgs. n. 152/2006).



È presumibile che la giurisprudenza che si formerà arrivi a conclusioni interpretative analoghe a quelle raggiunte in materia di sicurezza, vale a dire:

- il termine per il pagamento dell'oblazione amministrativa è perentorio (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 40589 del 03.05.13*);
- la procedura di estinzione del reato trova applicazione anche quando il trasgressore ha provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 34750 del 03.05.11*);
- l'agevolazione consistente nel pagamento di una oblazione amministrativa agevolata (pagamento di $\frac{1}{4}$ del massimo) si applica anche quando l'organo di vigilanza non ritiene necessario o possibile adottare alcuna prescrizione (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 5864 del 18.11.10*);
- in caso di mutamento del datore di lavoro (ad esempio, per cessione d'azienda ovvero, comunque, per subentro di altri nella relativa qualifica), non è necessaria la reiterazione dell'invito alla regolarizzazione (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 29543 del 07.05.09*);
- quando le conseguenze dannose o pericolose del reato risultino eliminate per effetto di una regolarizzazione spontanea o a seguito dell'osservanza di prescrizioni irritualmente impartite, non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della oblazione amministrativa che estingue il reato (cfr. *Corte Cost., n. 192 del 04.06.03* e *n. 19 del 18.02.98* e *Cass. Pen., Sez. III, n. 34750 del 03.05.11*).

Un ultimo punto va sottolineato, in quanto caratterizza il meccanismo di estinzione del reato attraverso il pagamento dell'oblazione amministrativa ed ha importanti conseguenze per le imprese: **la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce quindi, secondo la giurisprudenza, un provvedimento amministrativo che possa essere impugnato al TAR** (*Cass. Civ., SS.UU., n. 3694 del 09.03.2012*; *Cass. Pen., Sez. I, n.1037 del 14.02.2000*; *Cass. Pen., Sez. III, n. 24791 del 16.06.2009*; *TAR Veneto, Sez. III, n. 3701 del 26.11.2008*; *TAR Lombardia-Brescia, n. 54 del 15.01.2010*). In senso contrario si trovano alcune meno recenti sentenze di tribunali amministrativi (*TAR Veneto, Sez. III, n. 5967 del 04.10.2002* e giurisprudenza precedente ivi citata). Ciò ha importanti conseguenze. In primo luogo, **l'unica sede idonea per contestare nel merito la fondatezza o ragionevolezza del contenuto della prescrizione sarà il processo penale**. L'imprenditore che considera illegittima la prescrizione, e che pertanto non ritiene di adempiervi, può soltanto sostenere le proprie ragioni davanti al giudice penale, il quale naturalmente ha sempre il potere di disapplicare la prescrizione se la considera illegittima. In secondo luogo, e conseguentemente, al momento della visita dell'organo di vigilanza



l'imprenditore ha un preciso interesse a cercare di discutere da subito con gli ispettori il contenuto di eventuali prescrizioni. E ciò al preciso fine di evitare di trovarsi costretto ad affrontare un procedimento penale per poter contestare il contenuto di prescrizioni considerate illegittime o irragionevoli.

	<p>avv. Luciano Butti</p> <p>Partner fondatore di B&P Avvocati, è professore a contratto di diritto internazionale dell'ambiente presso l'Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea magistrale in lingua inglese in Ingegneria per l'ambiente e il territorio) e collabora in attività formative organizzate da Enti e Centri di ricerca europei. E' autore di volumi e contributi a riviste specializzate e relatore in convegni e seminari. All'interno di B&P segue prevalentemente l'area stragiudiziale.</p>
	<p>avv. Federico Peres</p> <p>Partner fondatore di B&P Avvocati, è professore a contratto di diritto dell'ambiente presso l'Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio) ed è stato docente in corsi post-universitari organizzati dalle Università di Milano, Padova e Venezia. E' autore di volumi e contributi a riviste specializzate e relatore in convegni e seminari. All'interno di B&P segue prevalentemente l'area stragiudiziale e il contenzioso amministrativo.</p>
	<p>avv. Marina Zalin</p> <p>Partner fondatore di B&P Avvocati, è dottore di ricerca in Diritto Penale Italiano e Comparato, e collaboratore alle Cattedre di Diritto penale e di Legislazione minorile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, presso la quale è stata anche titolare di assegni di ricerca. E' stata docente in corsi post-universitari organizzati dall'Università di Padova. E' autore di contributi a volumi, a codici commentati e a riviste specializzate e relatore in convegni e seminari. All'interno di B&P segue prevalentemente il contenzioso penale.</p>

